



**ALPA
Alleanza
Patriziale
Ticinese**

A tutti gli
Amministratori patriziali
della Regione Bellinzonese e tre Valli

Sede

Bellinzona, 7 maggio 2010

Concerne: nuovo Ente Regionale di Sviluppo (ERS)

Gentili Signore,
Egregi Signori,

a seguito della prevista esclusione dei rappresentanti dei Patriziati all'interno del nuovo Ente Regionale di Sviluppo (ERS), dopo aver approfondito accuratamente la tematica, una delegazione del Consiglio Direttivo dell'ALPA ha incontrato i delegati designati per la preparazione del nuovo statuto per cercare di trovare una soluzione condivisa che potesse soddisfare tutti gli Enti coinvolti.

L'ALPA si è trovata a dover operare in una situazione di estrema emergenza per fare in modo che le legittime aspettative degli Enti patriziali potessero essere accettate.

Dopo diversi incontri si è giunti ad una proposta di statuto che ci soddisfa e che tiene conto dell'importante ruolo sul territorio e nell'ERS dei Patriziati.

Nel nuovo statuto, che verrà prossimamente sottoposto ai Consigli Comunali della Regione, è ora previsto che i Patriziati avranno un loro rappresentante su sette nell'esecutivo e cinque nel legislativo (uno per regione).

L'unanimità del Consiglio Direttivo dell'ALPA ritiene estremamente importante questo coinvolgimento dei Patriziati volto anche ad una nuova ed importante visione e considerazione dei nostri Enti, ciò risulta anche essere una significativa sfida per i Patriziati in funzione dell'auspicato ruolo attivo e propositivo richiesto anche dal recente studio "Visioni e prospettive per il Patriziato ticinese".

Il tutto comporterà una certa partecipazione finanziaria nella gestione del nuovo ERS fissata nel 5% dei costi generati dall'Amministrazione. Questa partecipazione dovrebbe fissarsi in 10'000/12'000.— fr. annui da ripartire tra i sessanta Enti patriziali coinvolti.

Prossimamente il Consiglio Direttivo dell'ALPA organizzerà una serata informativa.

Confidando di avere giustamente interpretato le indicazioni e le rimozioni provenienti dagli Enti patriziali dopo l'ipotizzata esclusione dagli organi direttivi dell'ERS, approfittiamo dell'occasione per salutare cordialmente

Per il CD ALPA

Gianfranco Poli

Giovanmaria Staffieri

Tiziano Zanetti

Segretario e cassiere

Vicepresidente

Presidente

Bellinzona, 5 maggio 2010

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 3519
APPROVAZIONE DELLO STATUTO DEL NUOVO
ENTE REGIONALE DI SVILUPPO BELLINZONESE
E VALLI – TESTO MODIFICATO

Il licenziamento del presente messaggio vale come formale ritiro del Messaggio Municipale 3482 Approvazione dello statuto del nuovo ente regionale di sviluppo Bellinzonese e valli (del 25.11.2009)

Commissioni competenti:

- Commissione della gestione
- Commissione della legislazione

Lodevole Consiglio comunale,
Signore e signori Presidente e Consiglieri comunali,

con il presente messaggio, il Municipio sottopone alla vostra attenzione per esame e approvazione lo statuto necessario per la creazione di un Ente regionale di sviluppo per la regione Bellinzonese e Valli (ERS-BV), conformemente a quanto richiesto dalla legislazione federale e cantonale sulla politica regionale. Lo stesso identico documento è sottoposto parallelamente per approvazione a tutti i Comuni – ben 45 – che fanno parte di questa nuova regione funzionale, quella con le dimensioni e la vastità maggiore se paragonata alle altre tre previste a livello cantonale (Mendrisiotto e Basso Ceresio, Luganese, Locarnese e Valle Maggia).

Lo scopo della convenzione è creare la base legale necessaria alla costituzione effettiva del nuovo Ente mediante l'approvazione dello statuto che sarà illustrato in seguito. Lo stesso dovrà poi essere ratificato formalmente - anche se di fatto non vi sarà la possibilità effettiva di modificarne i contenuti ritenuto come gli stessi siano già stati approvati da tutti i legislativi dei Comuni interessati – dall'Assemblea costitutiva della nuova entità giuridica.

I rappresentanti dei diversi comuni, di principio membri dell'esecutivo di appartenenza, dovranno essere preventivamente designati dagli enti locali di appartenenza. Il rappresentante dei Patriziati verrà invece designato dall'ALPA.

Introduzione storica

Dalla Legge sull'aiuto agli investimenti nelle Regioni montane (LIM) alla Legge federale sulla politica regionale (detta anche nuova politica regionale): nel 2003 il Seco aveva dato mandato ad una commissione di sviluppare obiettivi, strategie e presupposti istituzionali per una politica regionale svizzera in grado di affrontare le sfide future. In base alle proposte scaturite il Consiglio federale aveva poi incaricato il Dipartimento federale dell'economia (DFE) di elaborare un progetto di legge da porre in consultazione. Dai risultati della stessa erano emersi pareri contrastanti. Per questo motivo un gruppo di lavoro (composto dai rappresentanti del Dipartimento federale dell'economia e alcuni Direttori cantonali dell'economia pubblica) ha rielaborato il progetto. A fine 2005 il Consiglio federale ha approvato il messaggio ed il disegno di legge relativi alla nuova Legge federale sulla politica regionale.

La NPR in breve¹

L'obiettivo principale è quello di potenziare il valore aggiunto e la concorrenzialità di singole regioni – regioni montane, altre aree rurali e regioni di frontiera – al fine di creare e mantenere posti di lavoro nelle regioni che beneficiano degli aiuti finanziari.

Principi

- le regioni sviluppano iniziative proprie, volte ad incrementare la loro concorrenzialità e la produzione di valore aggiunto;
- i centri regionali costituiscono i motori dello sviluppo;
- le esigenze dello sviluppo sostenibile devono essere prese in considerazione;
- i Cantoni sono i principali interlocutori della Confederazione e assicurano la collaborazione con le regioni;
- i servizi federali collaborano strettamente tra loro, nonché con le istituzioni e le organizzazioni svizzere ed estere.

¹ tratto dalla Legge federale sulla politica regionale (scaricabile all'indirizzo: http://www.regionetrevalli.ch/basi_legali_rtv.htm)

Tre componenti

- 1) Promuovere direttamente iniziative, progetti e programmi volti a incrementare l'innovazione, la produzione di valore aggiunto e la competitività nelle zone che beneficiano degli aiuti.
- 2) Rafforzare la cooperazione e le sinergie tra la politica regionale e le politiche d'incidenza territoriale a livello della Confederazione.
- 3) Istituire e gestire un sistema completo di conoscenze in materia di sviluppo regionale, che garantisca la formazione e il perfezionamento sistematico degli attori competenti nel campo della gestione delle regioni, nonché il controlling, il monitoraggio e la valutazione delle componenti 1 e 2.

Tre strumenti di promozione

- Contributi a fondo perso
- Prestiti
- Sgravi fiscali

Zone periferiche e di difficile accesso

Nell'ambito della discussione sulla politica regionale, da più parti si è accennato alla situazione speciale delle valli di montagna isolate, che probabilmente dispongono di un potenziale economico insufficiente per beneficiare di una strategia di pura innovazione da parte della Confederazione. Nell'ambito del nuovo orientamento, queste zone devono essere prese in considerazione in modo particolare, senza tuttavia compromettere la concezione fondamentale della politica regionale. Il problema delle valli con debole potenziale, pur dovendo essere considerato seriamente, non viene risolto in primo luogo dalla Confederazione. La responsabilità principale di pianificare e sviluppare queste regioni incombe ai Cantoni. I Cantoni devono quindi analizzare dapprima i potenziali delle zone periferiche, fissando in seguito essi stessi gli obiettivi e le strategie adatti per ogni valle. Sulla base degli obiettivi e delle strategie dei Cantoni, la Confederazione ed i Cantoni possono fissare le corrispondenti priorità nell'ambito del programma pluriennale. Il Cantone Ticino ha per il momento inserito nel suo programma d'attuazione 2008-2011 la Valle Onsernone quale unica zona riconosciuta a basso potenziale di sviluppo. In questo comprensorio verrà lanciato un progetto-pilota di due anni (termine a fine 2009) volto a dimostrare la validità di una strategia "ad-hoc" per queste zone, affinarne la

metodologia di lavoro ed estenderla poi (2010-2011) ad altri comprensori identificati come zone a basso potenziale².

La politica regionale ed i Cantoni

Programmi d'attuazione cantonali

Per concretizzare il programma pluriennale della Confederazione, i Cantoni elaborano una strategia d'innovazione/un programma d'attuazione che serve da base di negoziato per l'impiego dei sussidi federali, stabilendo ad esempio obiettivi e misure tesi a stimolare l'innovazione, creare valore aggiunto e migliorare la competitività. Le proposte di progetti concreti costituiscono una parte importante di queste basi strategiche. Accanto agli aspetti materiali, territoriali e procedurali, i programmi devono comprendere un business plan che dimostri come i progetti raggiungeranno a medio termine la redditività economica senza aiuto federale. La Confederazione ed i Cantoni firmano una convenzione di programma che stabilisce l'oggetto della promozione, il volume globale dell'aiuto finanziario accordato, il controlling, il reporting, il monitoraggio e la valutazione, altre regole di attuazione, i criteri di interruzione del programma, ecc.. In seguito, i Cantoni possono concludere delle convenzioni di progetto con i responsabili dei diversi progetti. Questa fase si svolge senza la partecipazione della Confederazione. Rispetto alla politica regionale fino alla fine del 2007 infatti, in cui la Confederazione interviene a livello locale e micro-regionale, la nuova politica regionale si concentra invece esclusivamente sull'interfaccia tra Confederazione e Cantoni.

Programma d'attuazione del Cantone Ticino

A livello cantonale è stato costituito un Gruppo di lavoro, designato dal Consiglio di Stato, incaricato di procedere all'elaborazione del programma d'attuazione cantonale³. Il Gruppo ha presentato al Consiglio di Stato ad agosto 2007 un rapporto con proposte d'indirizzo e operative per la revisione della politica regionale in conformità ai nuovi orientamenti strategici, finanziari ed organizzativi della Confederazione. Le proposte sono state in seguito presentate e discusse con il Seco, che ha chiesto ulteriori

² vedi pag. 39 del Complemento al Programma d'attuazione NPR-TI 2008-2011, consultabile al link:

http://www.ti.ch/DFE/DE/SPE/NPR/5_Complemento%20al%20programma%20d%27attuazione%20cantonale.pdf

³ nel gruppo vi erano rappresentanti della Divisione dell'economia, della Sezione dello sviluppo territoriale e degli enti locali, della CoReTi, dell'ACUTi, delle Regioni di montagna, dell'Istituto di ricerche economiche e del Laboratorio di Ingegneria della Formazione e Innovazione.

approfondimenti. Il documento finale rivisto è stato quindi consegnato al Seco ad inizio 2008. In questo secondo documento è stato messo l'accento su alcune filiere da promuovere nel corso del prossimo quadriennio. Esse riguardano le energie rinnovabili, il legno ed i cambiamenti strutturali nel turismo (cinema e relazioni con il turismo). Rispetto al primo programma d'attuazione inviato non sono più considerate prioritarie quanto alla loro attuabilità a medio termine (secondo la politica regionale federale) le filiere della pietra, dell'acqua, dell'agro-alimentare e del wellness. Progetti relativi a queste ultime filiere potranno essere considerati in un secondo tempo o rientrare in considerazione per la politica regionale del Cantone sulla base della Legge cantonale d'applicazione. La convenzione tra Confederazione e Cantone Ticino relativa al programma cantonale d'attuazione è stata firmata in maggio e quindi il programma è stato accettato. Nel quadriennio 2008-2011 la Confederazione metterà a disposizione per la promozione di iniziative, programmi e progetti, così come per la promozione degli enti per lo sviluppo regionale (art. 4 e 5 della Legge federale sulla politica regionale), un ammontare totale di 6,8 milioni di franchi. Per le iniziative Interreg (art. 6) i contributi previsti ammontano invece a circa 5 milioni di franchi ed i mutui destinati a progetti infrastrutturali (art. 7) ammontano a 11 milioni. A livello cantonale il credito quadro previsto ammonta a 51.1 milioni di franchi (31.6 milioni di franchi per il sostegno dei programmi e dei progetti stipulati nella Convenzione, e 19.5 milioni di franchi per l'applicazione delle misure cantonali complementari alla politica regionale federale). La situazione relativa ai finanziamenti può essere riassunta nella tabella seguente:

quadriennio 2008-2011	CH		TI		TOT.
	fondo perso	prestiti	fondo perso	prestiti	
filiera energie rinnovabili	0.90	5.00	1.40	2.00	9.30
filiera bosco-legno	0.95	4.00	1.60	2.00	8.55
relazioni con il turismo	0.00	0.00	5.00	2.00	7.00
filiera del cinema	0.65	1.00	1.00	0.00	2.65
territorio-cultura e paesaggio	0.65	1.00	1.00	0.00	2.65
piattaforma cant. per il trasf. delle conoscenze, delle tecnologie e per la promoz. dell'imprenditorialità	1.00	0.00	3.00	0.00	4.00
poli di sviluppo economico (PSE)	0.85	0.00	1.00	1.00	2.85
strutture	1.00	0.00	2.00	0.00	3.00
zone a basso potenziale	0.00	0.00	3.00	2.00	5.00
progetti intercantionali	0.80	0.00	1.00	0.00	1.80
TOTALE	6.80	11.00	20.00	9.00	46.80
programmi INTERREG	5.00		2.60		
TOTALE 2	22.80		31.60		
misure cantonali complementari			19.50		

Legge di applicazione cantonale

Lo stesso Gruppo di lavoro incaricato della stesura del programma d'attuazione si è occupato, nel corso del 2008, anche della revisione della Legge cantonale d'applicazione, coordinandola con gli altri strumenti legislativi di promozione economica. L'avamprogetto è giunto alla fine del mese di ottobre, ed in novembre si è tenuto l'incontro di consultazione con le cerchie interessate che hanno rispedito al mittente l'avamprogetto. CoReTi e ACUTI si sono fatte promotrici della presentazione di un controprogetto, consegnato il 21 novembre 2008, al quale hanno dato esplicita adesione, oltre alle due associazioni citate, anche i Municipi di Lugano, Locarno e Mendrisio. La Legge è poi restata al vaglio del Dipartimento delle finanze e dell'economia ed il Consiglio di Stato ha licenziato i messaggi inerenti la Legge d'applicazione della Legge federale sulla politica regionale (M6173) e il Decreto legislativo per l'applicazione di misure cantonali (M6174) lo scorso 13 febbraio. Il credito quadro che accompagna il M6173 prevede un ammontare di 31.6 milioni di franchi per il sostegno dei programmi e dei progetti stipulati nella Convenzione, mentre il M6174 un credito quadro di 19.5 milioni di franchi per l'applicazione delle misure cantonali complementari alla politica regionale federale. In particolare, tramite questa misura, si vuole concedere aiuti cantonali a progetti di rafforzamento del substrato economico, che possono essere così suddivisi:

- "attività economiche che abbiano un ruolo strategico, duraturo e necessario per l'implementazione di una delle quattro filiere (pietra, acqua, salute e wellness agroalimentare) previste dal Programma cantonale d'attuazione della NPR, ma non contemplate della Convenzione 2008-2011;
- attività con un indotto economico diretto (investimento finanziario e posti di lavoro) e indiretto (ricadute indotte e posti di lavoro creati nella regione funzionale sul medio termine) capaci d'incidere in maniera significativa e duratura sullo sviluppo occupazionale e sulla realtà socio-economica regionale e cantonale." (Linee direttive, aggiornamento, pag. 11)

Il rapporto unico sui due messaggi della commissione della gestione (R6173/R6174⁴) è stato approvato dal Gran Consiglio lo scorso 22 giugno e la Legge⁵ è entrata in vigore il 1° ottobre 2009.

⁴ Consultabile al link: <http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/odg-mes/rapporti/pdf/6173R-6174R.pdf>

⁵ Consultabile al link: <http://www.ti.ch/CAN/temi/FU/strumento/default.asp?ID=BU&PAG=&Anno=2009&Num=50-02.10.09&Go=Visualizza+BU>

Il Regolamento della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla politica regionale, come pure il Decreto esecutivo di applicazione del decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito quadro di fr. 19'500'000.- per attuare misure di politica regionale cantonale complementari alla politica regionale della Confederazione per il quadriennio 2008-2011, immediatamente esecutivi, sono stati pubblicati il 23 aprile 2010 (BU 32/2010).

Procedura

A seguito dell'entrata in vigore della Legge sulla politica regionale a livello federale e della Legge di applicazione a livello cantonale, si è reso necessario, per le quattro regioni predefinite, provvedere ad intraprendere i passi necessari e scegliere le modalità operative ritenute più opportune per concretizzare quanto auspicato dal legislatore e creare i quattro Enti regionali di sviluppo. Per ottenere il riconoscimento da parte del Consiglio di Stato, secondo la Legge cantonale di applicazione, il comprensorio dell'Ente regionale di sviluppo deve essere "coerente con le regioni funzionali individuate dal Piano Direttore Cantonale attorno ai quattro agglomerati urbani" (art. 6).

Già nel corso dello scorso anno - i primi contatti sono stati presi nel 2007 - la Regione Tre Valli e la Regione Valle Morobbia hanno preso contatto con i 45 Comuni coinvolti dalla regione funzionale Bellinzonese e Valli, proponendo una bozza di organizzazione, sulla base dell'esperienza da loro accumulata negli anni di "esercizio" della vecchia LIM e dello studio "Crescita economica e equilibrio fra le regioni. Il ruolo delle "nuove" organizzazioni regionali" commissionato al SEREC (Associazione svizzera di servizio alle Regioni e ai Comuni) dalla CoReTi e dalle Regioni di montagna e cofinanziato dal Cantone. Dopo un frizzante avvio di discussioni, è stata indetta, su iniziativa della Città, un'assemblea plenaria, in occasione della quale è stata appurata la necessità di creare un'entità sovracomunale che metta in atto quanto voluto dalla Legge sulla politica regionale (proporre quindi progetti di valenza regionale), ma che funga pure da piattaforma di dialogo e di scambio per promuovere discorsi di ampia portata e aprire le porte alla collaborazione fra le diverse realtà territoriali.

A tale scopo, sempre nel corso dell'assemblea suindicata, è stato istituito un gruppo di lavoro composto dai rappresentanti dei seguenti Comuni/Enti:

- Arbedo Castione
- Bellinzona
- Cadenazzo
- Giubiasco
- Sant'Antonino
- Regione Valle Morobbia
- Regione Tre Valli

Il gruppo di lavoro, riunitosi numerose volte, dopo aver contattato e informato tutti i Comuni coinvolti del lavoro che ci si apprestava a svolgere e richiesto un'adesione di massima al costituendo Ente regionale, ha provveduto ad allestire, partendo dallo statuto esistente della Regione tre Valli, costituita in base alla vecchia LIM, una prima versione dello statuto applicabile alla nuova entità giuridica. Lo stesso è stato sottoposto ai Municipi dei 45 Comuni senza purtroppo trovare l'approvazione necessaria. Hanno quindi avuto luogo nuove riunioni sul tema, che hanno visto coinvolti rappresentanti del Bellinzonese, una delegazione di Sindaci a nome dei Comuni delle Tre Valli e in ultima battuta pure rappresentanti dei Patriziati che hanno portato a fissare le basi per l'allestimento di una nuova versione dello statuto che, una volta approvata dagli esecutivi coinvolti, potrà essere sottoposta ai diversi Consigli comunali/Assemblee comunali per la decisione di loro competenza.

La proposta di Statuto

I contenuti principali dello statuto dell'Ente regionale di sviluppo Bellinzonese e Valli (ERS-BV) - associazione ai sensi del Codice civile svizzero) - sono indicati qui di seguito.

Gli scopi dell'ERS-BV sono più ampi per rapporto a quanto previsto dalla Legge sulla politica regionale, come indicato all'art. 3, ripreso per intero vista la sua importanza

Art. 3 Scopo

L'ERS-BV ha per scopo di:

- *adempiere i compiti che la legge sulla politica regionale attribuisce alle organizzazioni regionali;*

- *fungere da piattaforma per lo scambio di esperienze e la promozione di collaborazioni e sinergie per il miglioramento della gestione dei servizi e della cosa pubblica;*
- *creare una tavola rotonda strategica per la discussione di temi quali gli indirizzi di sviluppo, il posizionamento competitivo e la difesa di interessi e prerogative regionali;*
- *svolgere i compiti e i servizi attribuitigli dall'Assemblea*

L'Ente regionale di sviluppo Bellinzonese e Valli (ERS-BV) vuole diventare un'istituzione operativa polivalente (interfaccia, coordinazione, consulenza, partner, punto d'incontro) che si colloca quale cerniera tra i Comuni ed il Cantone, responsabile non solo degli aspetti strategici della Legge sulla politica regionale, ma anche dell'eventuale messa in atto delle singole politiche settoriali e di servizi in ambito intercomunale. La missione dell'ERS-BV sarà quella di promuovere lo sviluppo sostenibile di tutto il territorio attraverso azioni, progetti e servizi integrati che servano ad aumentare la competitività delle singole realtà locali, a sostenere la crescita dei settori produttivi strategici e dei servizi avanzati, a incentivare a livello nazionale e internazionale le eccellenze, le opportunità territoriali e le peculiarità regionali. La missione dell'Ente è quindi quella di diventare il primo attore fondamentale per la creazione e lo sviluppo di una strategia di promozione pluriennale regionale per il territorio della regione funzionale del Bellinzonese e Tre Valli. I Comuni coinvolti "prendono in mano il proprio destino" e, congiuntamente, decidono in quale direzione andare per difendere gli interessi comuni con maggiore incisività e sviluppare al meglio le proprie potenzialità e particolarità, quali settori sostenere, ecc.

Il nuovo Ente, che avrà sede a Biasca, potrà contare su membri attivi (i Comuni dei distretti di Bellinzona, Blenio, Leventina e Riviera, oltre ai Patriziati, se aderiranno alla struttura ratificando il relativo statuto) e membri sostenitori (persone fisiche, giuridiche o enti di diritto pubblico o privato). I Comuni membri attivi parteciperanno al finanziamento della struttura mediante il versamento di un importo basato sul numero di abitanti (da un minimo di fr. 1.- a un massimo di fr. 3.- pro capite, deciso dall'organo esecutivo dell'ente), i Patriziati verseranno complessivamente un importo pari al 5% dei costi da ripartire, mentre i membri sostenitori corrisponderanno una quota annua il cui minimo è fissato in fr. 200.-.

Gli organi dell'associazione saranno l'assemblea dei delegati (il legislativo, composto da rappresentanti degli esecutivi dei comuni membri e dei Patriziati) e il Consiglio direttivo (l'esecutivo, designato dall'Assemblea dei delegati).

L'assemblea potrà contare su 35 delegati così suddivisi: 5 rappresentanti del Comune Polo, 10 rappresentanti del Distretto di Bellinzona, 5 rappresentanti del Distretto di Riviera, 5 rappresentanti del Distretto di Leventina, 5 rappresentanti del Distretto di Blenio e 5 rappresentanti dei Patriziati. Si noti che ogni delegato ha diritto ad un voto e che è prevista la possibilità di rappresentanza da parte di membri appartenenti al medesimo distretto/ente dietro presentazione di una procura scritta.

Il Consiglio Direttivo è composto da 7 membri compreso il Presidente (la cui nomina è ratificata dall'Assemblea sulla base di una sola proposta vincolante formulata dal Consiglio direttivo) e un Vicepresidente (designato direttamente dal Consiglio direttivo stesso), così ripartiti: 2 rappresentanti del Comune Polo, 1 rappresentante del Distretto di Bellinzona, 1 rappresentante del Distretto di Riviera, 1 rappresentante del Distretto di Leventina, 1 rappresentante del Distretto di Blenio e 1 rappresentante dei Patriziati (designato dall'ALPA).

Il Nuovo Ente si avvarrà della consulenza di commissioni consultive permanenti: vengono già definite nello statuto, con facoltà di crearne di nuove, quella del turismo e dell'economia, di cui fanno parte almeno gli enti turistici locali, e quella del territorio e della mobilità, composta almeno dalle due commissioni regionali dei trasporti.

Per il contenuto di dettaglio dei singoli articoli si rimanda al testo dello statuto, allegato al presente messaggio.

Il coinvolgimento dei Comuni

L'interesse dei Comuni che possono aderire al nuovo ente è stato vagliato dal gruppo di lavoro: nel corso del mese di gennaio 2009 è stato infatti trasmesso un formulario di adesione di principio alla nuova entità e una prima bozza di statuto (diversa rispetto a quella oggetto del presente Messaggio municipale) per una presa di posizione o per la formulazione di suggerimenti o considerazioni.

Su 45 Comuni contattati hanno preso posizione ben 42 Comuni. L'adesione di principio è stata data da tutti i Comuni, anche se alcuni Enti pubblici pur aderendo al principio di

base hanno formulato alcune perplessità o riserve sulle proposte di contenuto degli Statuti.

In particolare alcuni Comuni della Leventina hanno espresso il desiderio di vedere sedere nel Consiglio Direttivo del nuovo ente la maggioranza dei membri in rappresentanza delle Valli. Tale posizione è pure stata oggetto di un incontro con i rappresentanti di questi enti pubblici, allo scopo di trovare una soluzione concordata, cosa rivelatasi non possibile. Tenendo in considerazione queste preoccupazioni il gruppo di lavoro, dopo ampia discussione, era giunto a una soluzione di compromesso proposta in prima battuta: 5 membri in rappresentanza del Bellinzonese e 5 in rappresentanza delle Tre Valli, che però ha sollevato svariate obiezioni ed è quindi stata abbandonata. La nuova versione dello statuto (che dovrebbe ora godere di una condivisione di principio da parte di tutti gli attori coinvolti considerate le discussioni intervenute in seguito) prevede invece la presenza nel Consiglio direttivo di 3 rappresentanti del Bellinzonese, 3 per le Tre Valli e 1 per i Patriziati (designato dall'ALPA): anche in questo caso non vi è una preponderanza del Bellinzonese sulle regioni periferiche.

Altri suggerimenti pervenuti nell'ambito della consultazione erano già stati integrati precedentemente nel documento.

Si segnala pure che alcuni Comuni hanno già espresso la volontà di far parte del Consiglio direttivo della nuova struttura: competerà all'Assemblea costitutiva la decisione al riguardo.

Aspetti finanziari

La copertura delle spese del nuovo Ente avverrà su più livelli istituzionali.

Come detto in precedenza, nel quadriennio 2008-2011 la Confederazione mette a disposizione per la promozione di iniziative, programmi e progetti, così come per la promozione degli Enti per lo sviluppo regionale (art. 4 e 5 della Legge federale sulla politica regionale), un ammontare totale di 6,8 milioni di franchi. Di questi, 1 milione è destinato al finanziamento delle istituzioni incaricate di attuare la politica regionale in Ticino (ammontare totale per tutte le istituzioni per il quadriennio 2008-2011). A questo

milione vanno ad aggiungersi i 2 milioni messi a disposizione a livello cantonale. La ripartizione negli anni prevista dalla Convenzione è la seguente:

Anno	CH		TI		TOT.
	fondo perso	prestiti	fondo perso	prestiti	
2008	0.20	0.00	0.40	0.00	0.60
2009	0.30	0.00	0.60	0.00	0.90
2010	0.30	0.00	0.50	0.00	0.80
2011	0.20	0.00	0.50	0.00	0.70
TOTALE	1.00	0.00	2.00	0.00	3.00

Vi è infine una quota che dovrebbe andare a carico dei Comuni partecipanti e che trova la sua base legale nello statuto proposto per approvazione. Va innanzi tutto precisato che le indicazioni sinora fornite alle varie istanze (vedi domanda di riconoscimento provvisorio del costituendo ERS-BV allegata al presente Messaggio) sono basate su semplici stime non necessariamente vincolanti per il futuro. Competerà infatti al Consiglio direttivo del nuovo ente (l'organo esecutivo) definire la struttura di cui vuole dotarsi e la liquidità necessaria: sulla base di ciò fisserà poi il contributo annuo a carico dei Comuni. La forchetta dello stesso varia da fr. 1.- a fr. 3.- per abitante. Occorre considerare che se le risorse necessarie per l'applicazione della politica regionale (sia federale, sia cantonale) sono finanziate anche sulla base del contratto di prestazione che stipulerà il neo costituito Ente con il Cantone, un'estensione dei compiti dell'ERS-BV potrebbe comportare maggiori oneri a carico dei Comuni e dei Patriziati che lo finanziano (sempre nei limiti di quanto definito nello statuto, ossia un massimo di fr. 3.- pro capite per i Comuni, rispettivamente il 5% dei costi da ripartire per i Patriziati).

Si precisa che nel frattempo la richiesta per il riconoscimento provvisorio dell'ERS-BV è stata accolta con comunicazione del 20 ottobre 2009 (vedi allegato). Non sono tuttavia ancora note le cifre riconosciute al costituendo ERS-BV. Purtroppo il termine di 6 mesi, assegnato dal Consiglio di Stato per procedere alla costituzione definitiva non ha potuto essere rispettato, con la conseguenza che il finanziamento cantonale potrà avere inizio solo al momento della costituzione effettiva dell'ente regionale.

Entrata in vigore

Riservata l'approvazione dello Statuto da parte dei rispettivi Consigli comunali e la ratifica del Consiglio di Stato, l'Assemblea costitutiva del nuovo ente avverrà il più presto possibile (indicativamente fine giugno 2010). Ciò permetterà di conseguire il riconoscimento definitivo da parte dell'autorità cantonale, e accedere quindi ai finanziamenti previsti.

Ritenuto come i ritardi in relazione all'implementazione di questa importante tematica si siano già assommati su più livelli istituzionali, come l'Assemblea costitutiva debba aver luogo il più celermente possibile per accedere al finanziamento definitivo della struttura e poter avere la possibilità di ottenere finanziamenti mirati a eventuali progetti di valenza interregionale (il cui studio e la cui elaborazione devono iniziare il più presto possibile) si invita a voler procedere alla ratifica degli Statuti in tempi brevi.

Per le considerazioni espresse e fatto riferimento agli atti annessi, codesto lodevole Consiglio comunale è invitato a volere

risolvere:

È approvato lo Statuto del nuovo Ente Regionale di Sviluppo Bellinzonese e Valli (ERS-BV).

Con ogni ossequio.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:	Il Segretario:
Avv. Brenno Martignoni	Lic. jur. Loris Zanni



Allegati:

- progetto di Statuto del costituendo ERS-BV modificato
- richiesta di riconoscimento provvisorio del costituendo ERS-BV
- decisione del Consiglio di Stato del 20 ottobre 2009 di riconoscimento provvisorio del costituendo ERS-BV

Statuto dell'Ente Regionale di Sviluppo Bellinzonese e Valli
Testo modificato

1) Scopo, sede, durata

Art. 1 Denominazione

L'Ente Regionale di sviluppo del Bellinzonese e Valli (di seguito ERS- BV) è un'associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero.

Art. 2 Sede

La sede dell'ERS-BV è Biasca.

Art. 3 Scopo

L'ERS-BV ha per scopo di:

- adempiere i compiti che la legge sulla politica regionale attribuisce alle organizzazioni regionali;
- fungere da piattaforma per lo scambio di esperienze e la promozione di collaborazioni e sinergie per il miglioramento della gestione dei servizi e della cosa pubblica;
- creare una tavola rotonda strategica per la discussione di temi quali gli indirizzi di sviluppo, il posizionamento competitivo e la difesa di interessi e prerogative regionali;
- svolgere i compiti e i servizi attribuitigli dall'Assemblea

2) Membri

Art. 4 Membri attivi

Sono membri attivi dell'ERS-BV i Comuni dei distretti di Bellinzona, Blenio, Leventina e Riviera e i Patriziati ai quali spettano i diritti e gli obblighi previsti dal presente statuto

Art. 5 Membri sostenitori

1. Possono essere membri sostenitori le persone fisiche, giuridiche, gli enti di diritto pubblico o privato che versano le quote di cui all'art. 10, cpv. 2.
2. La qualità di membro sostenitore non dà diritto ad essere eletto quale delegato e neppure a designare delegati giusta l'art. 21.
3. I membri sostenitori possono partecipare all'Assemblea con diritto di parola ma senza diritto di voto.

Art. 6 Ammissioni

L'ammissione dei membri attivi viene ratificata dall'Assemblea dei delegati; l'ammissione dei membri sostenitori è decisa dal Consiglio direttivo.

Art. 7 Dimissioni

Ogni membro può dare le dimissioni dall'ERS-BV per la fine dell'anno civile, con un preavviso scritto di sei mesi.

Art. 8 Esclusioni

1. Su proposta del Consiglio direttivo, l'Assemblea dei delegati può, con la maggioranza dei due terzi dei delegati presenti, escludere dall'ERS-BV i membri attivi che violano gravemente i loro doveri e obblighi.
2. E' in particolare motivo di esclusione il mancato pagamento, dopo diffida, della tassa e dei contributi fissati dall'ERS-BV.
3. E' in particolare motivo di esclusione di un membro sostenitore, decisa dal Consiglio direttivo, l'attività o il comportamento contrari allo scopo dell'ERS-BV o suscettibili di recare grave danno alla sua immagine e al suo buon andamento.

Art. 9 Diritto al patrimonio

Qualsiasi diritto dei membri sul patrimonio sociale è escluso.

3) Risorse

Art. 10 Contributi

1. I Comuni membri attivi sono tenuti al pagamento di una quota annua procapite, il cui ammontare viene deciso dal Consiglio direttivo e può variare da un minimo di fr. 1.- a un massimo di fr. 3.-. Fa stato la popolazione finanziaria al 31 dicembre dell'anno precedente il rinnovo dei poteri comunali.
2. I Patriziati (e per essi l'ALPA) versano complessivamente un importo pari al 5% dei costi da ripartire.
3. I membri sostenitori pagano una tassa annua minima di franchi 200.-.
4. I membri delle commissioni consultive (Enti turistici locali, Commissioni dei trasporti, ed eventuali altri) sono esenti da tasse.

Art. 11 Sussidi ed altre risorse

Le altre risorse dell'Associazione sono costituite da sussidi cantonali e federali ed eventuali entrate provenienti da attività e da liberalità private o pubbliche di qualsiasi genere.

Art. 12 Responsabilità

1. Per i debiti dell'Associazione risponde solamente il patrimonio sociale.
2. Ogni responsabilità personale dei membri dell'Associazione o dei membri del Consiglio direttivo, così come dei membri delle Commissioni è esclusa, fatta salva la loro responsabilità ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CCS.

4) Organizzazione

Art. 13 Organi dell'ERS-BV

Sono organi dell'ERS-BV:

- l'Assemblea dei delegati;
- il Consiglio direttivo

A. ASSEMBLEA DEI DELEGATI

Art. 14 Composizione

1. L'Assemblea si compone di 35 delegati (di norma Sindaci o membri di esecutivi) così suddivisi:
 - 5 rappresentanti del Comune Polo
 - 10 rappresentanti del Distretto di Bellinzona
 - 5 rappresentanti del Distretto di Riviera
 - 5 rappresentanti del Distretto di Leventina
 - 5 rappresentanti del Distretto di Blenio
 - 5 rappresentanti dei Patriziati, designati dall'Alleanza patriziale ticinese (ALPA)
2. I delegati eletti membri del Consiglio direttivo in rappresentanza dei Comuni e dei Patriziati perdono automaticamente la loro qualità di delegati e vengono sostituiti, in questa funzione, dalle persone designate dai rispettivi enti di appartenenza.

Art. 15 Convocazione

1. Il Consiglio direttivo convoca due volte all'anno l'Assemblea ordinaria dei delegati, la prima entro il 30 aprile per deliberare sul consuntivo dell'anno precedente e la seconda entro il 30 novembre per deliberare sul preventivo dell'anno successivo. Nelle Assemblee ordinarie possono essere trattati altri oggetti, purché figurino

all'ordine del giorno.

2. Hanno diritto di chiedere la convocazione di Assemblee straordinarie il Consiglio direttivo, un Distretto o un quinto dei membri attivi dell'ERS-BV.
3. La convocazione deve essere spedita almeno tre settimane prima della data dell'Assemblea e deve elencare le trattande.
4. Chi chiede la convocazione dell'Assemblea straordinaria deve indicare l'oggetto che desidera sia discusso.
5. Il Consiglio direttivo è tenuto a pronunciarsi sulle domande volte ad ottenere la convocazione dell'Assemblea entro un mese dalla presentazione della richiesta.
6. I membri attivi e sostenitori possono presentare proposte all'Assemblea dei delegati per il tramite del Consiglio direttivo.

Art. 16 *Tenuta dell'Assemblea*

L'Assemblea è diretta dal Presidente dell'Assemblea o, nel caso di sua assenza, dal Vice Presidente.

Art. 17 *Quorum*

L'Assemblea può validamente deliberare qualsiasi sia il numero dei delegati presenti.

Art. 18 *Ordine del giorno*

1. L'Assemblea può deliberare solo sugli oggetti previsti all'ordine del giorno.
2. Con la maggioranza dei due terzi dei delegati presenti essa può decidere di deliberare anche su oggetti non previsti dall'ordine del giorno.

Art. 19 *Votazioni*

1. Ogni delegato ha diritto a un voto. I delegati possono farsi rappresentare da altri membri, rappresentanti del medesimo distretto/ente dietro presentazione di una procura scritta.
2. Le votazioni avvengono per alzata di mano, salvo che, a maggioranza, sia deciso un altro metodo di voto.

Art. 20 *Maggioranza*

1. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei delegati.
2. Per l'esclusione di un membro attivo occorre la maggioranza dei due terzi dei delegati.

Art. 21 *Competenze*

1. L'Assemblea dei delegati è l'organo legislativo dell'ERS-BV.
2. Essa è segnatamente competente per:
 - adottare i regolamenti necessari al funzionamento dell'ente;
 - approvare e modificare lo statuto, riservata la ratifica dei rispettivi Consigli comunali;
 - nominare l'Ufficio presidenziale, costituito da un Presidente, un Vice Presidente e due Scrutatori. Esso viene nominato ogni anno, la prima volta nella seduta costitutiva ed in seguito all'apertura della prima sessione ordinaria;
 - ratificare la nomina del presidente del Consiglio direttivo sulla base di una sola proposta vincolante presentata dallo stesso consiglio direttivo;
 - nominare o ratificare (nel caso in cui si tratti di un rappresentante di un comune che ha per statuto diritto ad un rappresentante) i membri del Consiglio direttivo nella misura in cui detta nomina le spetta;
 - nominare i membri di altre sue eventuali Commissioni;
 - approvare i rapporti annuali del Consiglio direttivo;
 - approvare il preventivo e il consuntivo di spesa dell'ERS-BV e in modo distinto quelli relativi ai singoli Servizi e dare discarico al Consiglio direttivo;
 - votare crediti straordinari;
 - escludere un membro attivo;
 - decidere lo scioglimento dell'associazione;

- fissare le indennità dovute ai membri del Consiglio direttivo ed a quelli delle commissioni.

B. CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 22 Composizione

1. Il Consiglio direttivo è composto da 7 membri compreso il Presidente e un Vicepresidente, così ripartiti:
 - 2 rappresentanti del Comune Polo
 - 1 rappresentante del Distretto di Bellinzona
 - 1 rappresentante del Distretto di Riviera
 - 1 rappresentante del Distretto di Leventina
 - 1 rappresentante del Distretto di Blenio
 - 1 rappresentante dei Patriziati.
2. Sono eletti i candidati che, considerata la loro appartenenza ai Comuni o alle Regioni, ottengono il maggior numero di voti in seno all'assemblea.

Art. 23 Durata delle funzioni

1. Il Consiglio direttivo, il Presidente e il Vicepresidente restano in carica 4 anni e devono essere eletti entro la fine dell'anno in cui sono tenute le elezioni comunali.
2. I membri sono sempre rieleggibili.
3. Qualora un seggio in seno al Consiglio direttivo divenga vacante nel corso del quadriennio, il nuovo membro è eletto per il restante periodo.

Art. 24 Convocazione

Le sedute sono convocate dal Presidente ogni volta che lo reputa opportuno. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio direttivo se almeno 3 membri ne fanno richiesta.

Art. 25 Riunioni del Consiglio direttivo

Le riunioni del Consiglio direttivo sono condotte dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in sua assenza dal membro anziano.

Art. 26 Quorum

1. Il Consiglio direttivo può validamente deliberare se è presente la metà dei membri più uno.
2. L'ordine del giorno deve essere trasmesso ai membri del Consiglio direttivo assieme alla convocazione, con un preavviso di sette giorni.

Art. 27 Maggioranza

1. Le decisioni del Consiglio direttivo sono prese a maggioranza dei presenti.
2. I membri del Consiglio direttivo non possono astenersi dal voto.
3. In caso di parità è decisivo il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vicepresidente.

Art. 28 Competenze

Il Consiglio direttivo:

- è competente per l'applicazione della LPR federale e cantonale ed eventuali altre leggi settoriali;
- mette in esecuzione quanto previsto all'art. 3;
- indirizza all'Assemblea in forma vincolante una sola proposta relativa alla nomina del Presidente del Consiglio direttivo;
- nomina il Vicepresidente,
- definisce la struttura organizzativa e il segretariato dell'ERS-BV;

- assume il/la Direttore/trice ("Regional manager") e gli altri collaboratori dell'ERS-BV;
- cura le relazioni con le Autorità federali, cantonali, comunali, patriziali e altre;
- esegue le decisioni dell'Assemblea, direttamente o per delega tramite eventuali commissioni da esso nominate, con facoltà di subdelega;
- sottoscrive i contratti;
- fissa le remunerazioni del personale;
- fissa i contributi dovuti dai membri attivi giusta l'art.71 CCS, tenendo conto delle necessità determinate dai preventivi e dai consuntivi annuali, nei margini di cui all'art. 10;
- delibera spese non preventivate fino ad un massimo di fr. 10'000.- per anno;
- nomina le Commissioni che ritiene necessarie sia per il funzionamento dell'ERS-BV che per l'esame di problemi specifici, chiamando a farne parte suoi membri e/o altre persone competenti;
- vigila sull'attività di eventuali suoi Servizi;
- propone all'Assemblea i preventivi e consuntivi dell'ERS-BV e dei Servizi;
- rappresenta i servizi all'Assemblea;
- attribuisce il mandato all'organo di revisione esterno;
- mette in esecuzione quanto deciso dall'assemblea;
- ha tutte le competenze non esplicitamente deferite ad altri organi dell'Associazione.

Art. 29 Rappresentanza

1. Il Consiglio direttivo rappresenta l'ERS-BV ed i suoi servizi di fronte ai terzi.
2. L'Associazione è vincolata dalla firma a due del Presidente (in sua assenza del Vicepresidente) e del Direttore/trice o dell'Aggiunto/a.

Art. 30 Compiti dell'organo di revisione

Il mandato all'organo di revisione sarà assegnato secondo i disposti dell'art. 171 cpv. 2 e 4 della Legge organica comunale, del 10 marzo 1987, modificato il 07 maggio 2008 e dei disposti contenuti nelle direttive dipartimentali.

Il controllo esterno dovrà essere effettuato da persona o impresa di revisione abilitate quale perito revisore ai sensi degli art. 4 e 6 della Legge federale sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori, del 14 dicembre 2005 (LSR).

Art. 31 Commissioni consultive

Il Consiglio direttivo si avvale della consulenza di commissioni consultive permanenti. Della commissione turismo ed economia fanno parte almeno gli enti turistici locali. Della commissione territorio e mobilità fanno parte almeno le due commissioni regionali dei trasporti.

Il Consiglio direttivo ha la facoltà di designare ulteriori commissioni di supporto alla propria attività.

5) Patrimonio sociale

Art. 32 Composizione

Il patrimonio dell'Associazione si compone degli attivi della stessa, dedotti i debiti, sulla base dei bilanci annuali.

6) Disposizioni finali

Art. 33 Scioglimento

1. Lo scioglimento è deciso dall'Assemblea, appositamente convocata con il preavviso di un mese, con la maggioranza dei due terzi dei delegati.
2. I beni dell'Associazione devono essere devoluti a enti o istituzioni che perseguono uno scopo identico o simile d'interesse pubblico del comprensorio interessato.

Art. 34 Liquidazione

Il Consiglio direttivo provvede alla liquidazione dell'Associazione, salvo diversa decisione dell'Assemblea dei delegati. I liquidatori dovranno presentare un rapporto ed un conteggio di liquidazione finale all'Assemblea dei delegati.

Art. 35 Iscrizione a Registro di Commercio

Il Consiglio direttivo può richiedere l'iscrizione dell'Associazione al Registro di Commercio competente.

Art. 36 Entrata in vigore

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, che entra in vigore immediatamente con l'approvazione dell'assemblea costitutiva, valgono le norme del Codice civile svizzero.

Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea costitutiva dei delegati del nuovo ERS-BV, tenutasi a Il

Firme legalmente valide



Direzione e rapporti istituzionali

Municipio della Città di Bellinzona

Amministrazione generale
Piazza Nosetto
6501 Bellinzona

Tel. 091/821 85 11
Fax 091/821 85 45
E-mail: cancelleria@bellinzona.ch

Data:
14 ottobre 2009

Spettabile
Consiglio di Stato
Residenza Governativa
6501 Bellinzona

**Gruppo di coordinamento NPR
c/o Municipio di Bellinzona
Piazza Nosetto
6500 Bellinzona**

Riconoscimento provvisorio dei "Costituendi Enti regionali di sviluppo"

Gentili signore, egregi signori,

ci riferiamo allo scritto del 25 settembre 2009 da parte della Sezione della promozione economica che invita i gruppi promotori per la costituzione degli Enti regionali di sviluppo (ERS) nell'ambito della politica regionale a formulare presso la vostra spettabile istanza richiesta formale di riconoscimento provvisorio.

Con la presente ci permettiamo quindi di chiedere il riconoscimento provvisorio del "Costituendo ERS Bellinzonese e Valli (ERS-BV)". In allegato vi trasmettiamo il programma lavori fissato, gli attori coinvolti e il preventivo relativo alla realizzazione dell'ente. Il contatto dal punto di vista operativo per il costituendo ERS-BV sarà il signor Dario Zanni.

Ringraziandovi per l'attenzione, restiamo a disposizione e vi inviamo i nostri più cordiali saluti.

A NOME DEL GRUPPO DI COORDINAMENTO NPR

PER IL MUNICIPIO

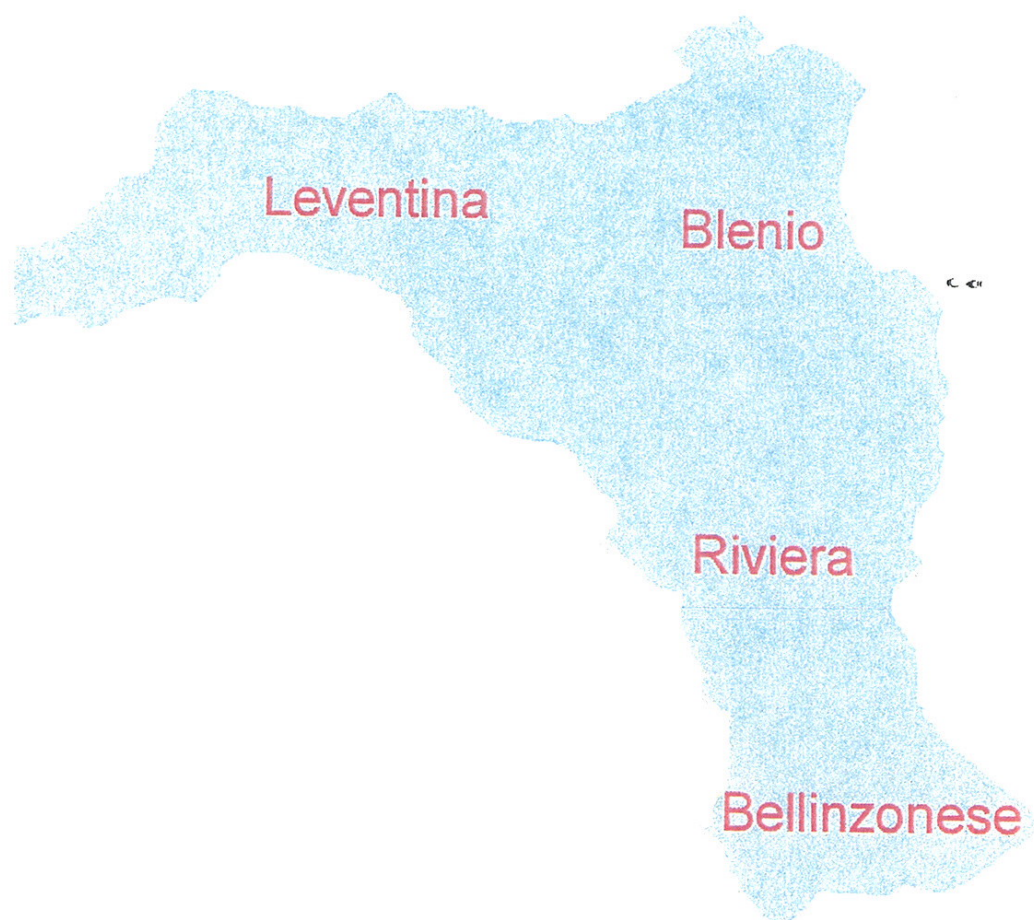
Il Sindaco: Avv. Brenno Martignoni
La Vicesegretaria: Lic.jur. Corinna Galli

Copia: ai membri del gruppo di coordinamento NPR
Divisione dell'economia, 6501 Bellinzona
Sezione della promozione economica, 6501 Bellinzona
CoReTi e Acuti, c/o Segretariato CoReTi, via Mirasole 1, 6500 Bellinzona

ENTE REGIONALE DI SVILUPPO BELLINZONESE E VALLI (ERS-BV)

*Programma lavori, attori coinvolti e piano
finanziario – Ottobre 2009*

ERS-BV



INDICE

1. PROGRAMMA LAVORI	3
2. ATTORI COINVOLTI	4
2.1 GRUPPO DI COORINAMENTO NPR	4
3. PIANO FINANZIARIO	5
ALLEGATO 1: TERRITORIO COINVOLTO (INDICATIVAMENTE) E POPOLAZIONE FINANZIARIA	7

1. PROGRAMMA LAVORI

Dopo l'incontro del 13 ottobre 2009 il Gruppo di coordinamento ha stabilito la seguente procedura:

- Richiesta formale al Consiglio di Stato di riconoscimento provvisorio del costituendo ERS-BV, in base alla lettera della Sezione della promozione economica del 25.09.2009.
- Allestimento della bozza di statuto.
- Allestimento di un esempio di messaggio municipale per l'approvazione dello statuto da parte dei Consigli Comunali dei Comuni interessati.
- Invio ai Comuni interessati della bozza di statuto e dell'esempio di messaggio municipale e richiesta di definire il delegato comunale per l'assemblea di costituzione dell'ERS-BV entro la fine del corrente anno.
- Organizzazione di incontri informativi a dipendenza delle necessità dei singoli Comuni toccati.

2. ATTORI COINVOLTI

2.1 GRUPPO DI COORDINAMENTO NPR

Il Gruppo di coordinamento NPR è il gremio che si occupa dei lavori preparatori che porteranno alla costituzione del nuovo Ente regionale di sviluppo. Il Gruppo rappresenta tutti i Comuni coinvolti dal progetto di nuovo Ente regionale di sviluppo ed i suoi rappresentanti sono stati nominati in una riunione plenaria alla presenza di tutti i Comuni del Bellinzonese, la Regione Tre Valli e la Regione Valle Morobbia.

Il Gruppo è così composto:

Brenno Martignoni, Sindaco di Bellinzona
Luigi De Carli, Sindaco di Arbedo-Castione
Nicola Novaresi, Municipale di Giubiasco
Davide Caccia, Municipale di Cadenazzo
Sandra Vanina, Presidente Regione Tre Valli
Silvano Codioli, Presidente Regione Valle Morobbia

Con il supporto tecnico di:

Corinna Galli, Vice-Segretaria Comunale Bellinzona
Dario Zanni, Segretario animatore, Regione Tre Valli
Nadia Ghisolfi, Segretaria animatrice aggiunta, Regione Tre Valli
Alberto Codioli, Regione Valle Morobbia

Per la prossima fase il Gruppo di coordinamento ha stabilito che il contatto dal punto di vista operativo sarà affidato all'attuale Regione Tre Valli nella persona di Dario Zanni, segretario animatore. Le comunicazioni inerenti il costituendo Ente regionale di sviluppo Bellinzonese e Valli andranno quindi indirizzate a:

Costituendo ERS-BV

c/o lic. rer. pol. Dario Zanni

Via Croce 16 – CP 2133

6710 Biasca

Tel: 091 873 00 90 Fax: 091 873 00 91

email: info@regionetrevalli.ch

3. PIANO FINANZIARIO

ERS BELLINZONESE E VALLI	ERS-BV (1) P2010	ERS-BV (2) P2009 (6 mesi)	
COSTI	380'800.00	190'400.00	
3 COSTI DEL PERSONALE	267'000.00	133'500.00	
33 Salari direzione e amministrazione	226'100.00	113'050.00	
37 Prestazioni sociali	37'300.00	18'650.00	
39 Altre spese per il personale	3'600.00	1'800.00	
4 COSTI DI MATERIALE E TRASFERTE	7'000.00	3'500.00	
43 Trasporti e trasferte	7'000.00	3'500.00	
5 ALTRI COSTI D'ESERCIZIO	106'800.00	53'400.00	
53 Manutenzione e riparazione	3'500.00	1'750.00	
54 Utilizzo di apparecchiature	65'200.00	16'300.00	
55 Acqua e energia	2'800.00	1'400.00	
57 Costi amministrativi	18'000.00	9'000.00	
58 Premi assicurativi, tasse, costi finanziari	2'000.00	1'000.00	
59 Costi diversi	15'300.00	7'650.00	
RICAVI	200'000.00	112'500.00	
6 RICAVI D'ESERCIZIO	200'000.00	112'500.00	
66 Ricavi finanziari	-	-	
69000 Quote comunali			
69100 Quote patriziali			
69500 Sussidi TI (in base alla convenzione)	125'000.00	75'000.00	
69700 Sussidi CH (in base alla convenzione)	75'000.00	37'500.00	
8 RICAVI STRAORDINARI	-	-	
80 Ricavi straordinari	-	-	
82 Ricavi da gestioni esterne			
RISULTATO D'ESERCIZIO	-180'800.00	-77'900.00	

	Popolazione	73'658.00
1	Fabbisogno Pro capite	2.45
2	Fabbisogno Pro capite	1.06

Osservazioni alla tabella

Per l'anno 2010 si è calcolato un preventivo completo (su un intero anno). Da segnalare che il fabbisogno pro capite indicato per quell'anno non tiene conto dell'apporto di capitale e sostanza delle due Associazioni esistenti. I costi del personale sono calcolati sulla base di 2 unità lavorative (1.5 accademici e 0.5 amministrativi). Questi costi includono pure le indennità per il comitato direttivo.

Per l'anno 2009 si sono calcolati i costi proporzionalmente per sei mesi (fino a dicembre e sulla base del preventivo 2010), e la richiesta di sussidio corrisponde a CHF 112'500.- a parziale copertura delle spese e tenuto conto degli importi previsti dalla Convenzione con la Confederazione (per il 2009 gli importi TI previsti sono superiori rispetto al 2010). La richiesta si basa su sei mesi in quanto i lavori del Gruppo di coordinamento sono in corso da molto prima di ottobre. Per il primo semestre e ancor prima tuttavia, i costi sono stati sostenuti dai Comuni e dalle Regioni. La copertura del finanziamento da parte degli enti locali per il secondo semestre del 2009 sarà assicurata dalla Regione Tre Valli nell'ambito delle quote ricorrenti.

Allegato 1: territorio coinvolto (indicativamente) e popolazione finanziaria



Popolazione finanziaria (dati 2006 - fonte www.ti.ch)

Leventina	
Airolo	1'629
Bedretto	76
Dalpe	162
Prato Leventina	440
Quinto	1'039
Alta Leventina	3'346
Anzonico	100
Calpiogna	34
Campello	58
Cavagnago	92
Chironico	387
Faido	2'048
Mairengo	509
Osco	118
Sobrio	74
Media Leventina	3'420
Bodio	1'086
Giornico	939
Personico	353
Pollegio	1'066
Bassa Leventina	3'444
totale Leventina	10'210

Blenio	
Blenio	1'758
Acquarossa	1'849
Ludiano	358
Malvaglia	1'267
Semione	340
Bassa Blenio	1'965
totale Blenio	5'572

Riviera	
Biasca	5'949
Claro	2'404
Cresciano	601
Iragna	545
Lodrino	1'576
Osogna	986
totale Riviera	12'061

Bellinzonese	
Arbedo-Castione	3'935
Bellinzona	17'165
Cadenazzo	2'110
Camorino	2'496
Giubiasco	7'918
Gnosca	606
Gorduno	681
Gudo	750
Lumino	1'228
Moleno	104
Monte Carasso	2'406
Pianezzo	541
Preonzo	558
Sant'Antonio*	193
Sant'Antonino*	2'218
Sementina	2'906
totale Bellinzonese	45'815

* dati 2005

totale ERS-BTV 73'658

numero			Bellinzona
5285	Im	7	20 ottobre 2009

Repubblica e Cantone
del Ticino

Il Consiglio di Stato

vista l'istanza di riconoscimento presentata dal costituendo Ente regionale per lo sviluppo del Bellinzonese e Valli (ERS-BV) in base alla Legge cantonale del 22 giugno 2009 d'applicazione della Legge federale sulla politica regionale del 6 ottobre 2006;

tenuto conto che con lettera del 7 luglio 2009, il Consiglio di Stato ha sollecitato i Comuni a costituire gli enti regionali per lo sviluppo (ERS);

considerata la lettera della Sezione della promozione economica del 25 settembre 2009 che confermava la volontà del Cantone di riconoscere provvisoriamente i costituendi ERS;

preso atto che il gruppo di coordinamento NPR si occupa dei lavori preparatori che porteranno alla costituzione dell'ente regionale per lo sviluppo;

richiamata la Legge cantonale del 22 giugno 2009 d'applicazione della Legge federale sulla politica regionale del 6 ottobre 2006, segnatamente l'art. 6;

su proposta del Dipartimento delle finanze e dell'economia,

risolve:

1. L'istanza di riconoscimento provvisorio del costituendo Ente regionale per lo sviluppo del Bellinzonese e Valli (ERS-BV) è accolta.
2. Il riconoscimento provvisorio è valido fino all'ottenimento del riconoscimento definitivo quale ente regionale per lo sviluppo. Esso decade in ogni caso dopo sei mesi dalla data d'intimazione della presente risoluzione.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, entro 15 giorni dall'intimazione.
4. Intimazione: al costituendo Ente regionale per lo sviluppo del Bellinzonese e Valli (ERS-BV) c/o Dario Zanni, Via Croce 16, casella postale 2133, 6710 Biasca.

5. Comunicazione: all'Associazione dei Comuni urbani ticinesi, casella postale 1011, 6501 Bellinzona; all'Associazione Comuni e Regioni di Montagna, Via Mirasole 1, 6500 Bellinzona; al Dipartimento finanze e economia; alla Divisione dell'economia; alla Sezione della promozione economica; all'Ufficio della promozione e della consulenza; alla Cancelleria dello Stato.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:


G. Gendotti

Il Cancelliere:


G. Gianella